

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCO AVVENTURA
C.I.G.:

PREMESSE

Con Decreto del Commissario dell'ente Parco n. P00020 del 21.07.2025, l'Ente ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società incaricata per la realizzazione del Parco Avventura così composto:

- Planimetria Generale
- Scheda tecnica chiosco
- Scheda tecnica deposito
- Relazione generale

Con Determina del Direttore dell'ente Parco n. A00476 del 01.12.2025, l'Ente ha stabilito di procedere all'avvio della gestione e allo sviluppo operativo/strutturale del "Parco Avventura" e al suo miglioramento funzionale.

Con Decreto del presidente dell'ente parco dell'Ente Parco è stato disposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA INFRASTRUTTURA TURISTICA "PARCO AVVENTURA" NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA.**

L'affidamento in concessione della gestione di cui trattasi avverrà, secondo l'ambito di applicazione di cui all'art. 13 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.1 art. 2, comma 1 lett. c) ed art. 3, comma 1 lett. c) e f), tramite procedura ordinaria aperta con bando ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di selezione ordinaria aperta ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 e 26 del D.Lgs 36/2023.

Per la presentazione delle offerte di gara, i concorrenti interessati dovranno utilizzare detta Piattaforma Telematica accessibile dal sito (d'ora in poi "Sito") <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Registrazione dei concorrenti

Al fine della partecipazione alla presente procedura mediante la piattaforma telematica è indispensabile possedere:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione alla piattaforma telematica con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dal Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma telematica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito.

La registrazione alla piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente medesimo.

Il concorrente, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile al concorrente medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in questione per l'individuazione di un concorrente a cui affidare la concessione.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica fino a **5 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro il 07.02.2026 alle ore 23:59.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 (tre) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il 09.02.2026 alle ore 23:59, tramite la piattaforma telematica stessa e, quando ritenute di carattere generale, con la pubblicazione in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le relative risposte, ritenute dalla stazione appaltante di carattere generale, saranno progressivamente pubblicate a beneficio di tutti gli interessati sulla piattaforma telematica nella sezione "Chiarimenti", mentre le risposte alle richieste di chiarimenti specifiche e di carattere individuale saranno fornite esclusivamente al concorrente attraverso la stessa sezione, ma visibile solo al richiedente.

DEPOSITO TELEMATICO

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato la documentazione sottoelencata in modalità telematica, **entro le ore 12:00 del giorno 12.02.2026**

Il termine indicato è perentorio.

La data della **prima seduta di gara** che avrà luogo presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili verrà pubblicata successivamente alla scadenza del bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno **un giorno** prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno **un giorno** prima della data fissata.

DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato d'appalto e allegati;
- 3) Disciplinare di gara e allegati;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, al seguente indirizzo: www.parcolucretili.it

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando

mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo del concorrente prenderne visione.

I concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la piattaforma e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC del Parco e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La presente gara è svolta in forma interamente telematica; tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente, pertanto, verranno effettuate tramite la piattaforma.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione per **anni 7 (sette)** rinnovabili per ulteriori 3 (tre) anni, del servizio di gestione del Parco Avventura e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale (CPV 92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi).

Il concedente resta il titolare del Parco Avventura. Il concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al servizio che egli si impegna a svolgere.

Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e atti allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione e dalla Carta dei servizi.

1. Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

a) un **canone concessorio fisso annuo** pari ad **€ 1.000,00** (Mille/00), da versarsi a cadenza annuale, oltre I.V.A. da corrispondere entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

L'importo del canone concessorio costituisce base di gara e pertanto è soggetto ad offerta. Il canone concessorio sarà aggiornato ogni anno, dopo 2 (due) anni dall'inizio effettivo del servizio, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI).

b) **canone concessorio variabile annuo percentuale** il cui valore sarà determinato in fase di gara in quanto tale voce costituisce base di gara ed è soggetta ad offerta con eventuali rialzi minimi dello 0,50% o multipli sino al 5% del complessivo fatturato registrato nell'anno di riferimento. Tale canone dovrà essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'offerta, dovrà necessariamente contenere un rialzo. Non saranno ammesse offerte senza alcun rialzo. Il rialzo presentato verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse offerte economiche, nel canone concessorio variabile, con rialzi inferiori allo 0,50% ovvero superiori alla percentuale massima prevista (5%).

Il Concessionario, al fine di consentire al concedente la corretta quantificazione delle parti variabili del canone concessorio da riconoscere dovrà trasmettere al Concedente entro il 31 agosto di ogni anno i documenti contabili da cui sarà possibile desumere correttamente il fatturato dell'anno precedente, allegando relazione sintetica sull'andamento della gestione del Parco avventura evidenziando eventuali problematiche, anche al fine di fornire uno strumento di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

2. L'importo a base di gara risulta pertanto pari a **€ 1.000,00**, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

3. Le somme dovute dal concessionario dovranno essere corrisposte al concedente mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere dell'ente Parco.

Il valore della concessione è determinato, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023, dal fatturato totale generato dal concessionario stimato per tutta la durata del contratto e quantificato in **€ 422.295,08 (euro quattrocientoventidue miladuecentonovantacinque/08) oltre IVA**. La concessione del servizio di gestione del Parco Avventura non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Parco al concessionario.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art. 177, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **7 (sette) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previo verbale di consegna anticipata. Alla conclusione della concessione, l'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio e, ove ne ravvisasse la convenienza e l'opportunità, si riserva la facoltà di rinnovo ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del D.Lgs n.36/2023, per ulteriori **anni 3 (ripetizione di servizi analoghi)** alle stesse condizioni economiche. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Parco concedente al Concessionario per avviamento, arredi e impianti dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte dei concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri concorrenti partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di concorrenti aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare i concorrenti coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del *self-cleaning* il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La Stazione Appaltante potrà escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

a) Sono esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b) Costituisce causa di esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

c) I concorrenti sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

d) I concorrenti devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui il concorrente ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

e) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale del concorrente (di seguito FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

a.1) Se trattasi di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a.2) Se trattasi di associazioni senza scopo di lucro iscrizione all'Agenzia delle Entrate territoriale e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a.3) Se trattasi di Polisportive di primo e secondo livello iscrizione al Registro delle Imprese presso la

competente Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato per la categoria pertinente (nel caso di Società);
a.4) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri ovvero dichiarazione di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Il Concorrente deve essere in possesso della capacità economica e finanziaria da comprovare mediante l'indicazione del fatturato globale d'impresa medio annuo riferito ai migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, pari ad almeno al 50% del valore annuo stimato della concessione e precisamente pari a ventunomilacentoquattordici/75 (€ 21.114,75).

Tale requisito è richiesto al fine di selezionare, attraverso la procedura in oggetto, concorrenti affidabili, dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo stimato della Concessione, pertanto, in grado di assolvere agli impegni prescritti dal relativo contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per I concorrenti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per I concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Il concorrente, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa.

Capacità tecnica

Essere in possesso e/o aver presentato richiesta di iscrizione entro la data di scadenza del presente bando, per l'ottenimento di tutti i requisiti professionali riportati nelle norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza per il controllo e manutenzione oltre alle competenze delle figure che operano all'interno del percorso acrobatico per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature e consistenti in corsi di formazione specifici per gestione di Parchi Avventura. Resta inteso che per la sottoscrizione del contratto di concessione, il concorrente dovrà aver conseguito l'attestato relativo ai requisiti sopra descritti.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORanei, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'idoneità devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'idoneità deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

AVVALIMENTO

Stante la peculiarità del servizio di gestione oggetto di appalto non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la subconcessione totale del servizio oggetto del presente disciplinare. Il concessionario ha facoltà di subconcedere i soli servizi accessori.

La subconcessione, oltre ad essere dichiarata in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzata dal Concedente prima dell'inizio del servizio.

Per tutti i contratti di subconcessione dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice nonché le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

GARANZIA PROVVISORIA - FIDEIUSSORIA

Non è prevista nessuna garanzia provvisoria.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 07/03/2005, n. 82, sottoscritto con firma

digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione relativa alla gara, a pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente mediante la piattaforma telematica di negoziazione.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma dei concorrenti.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 12.02.2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Scaduto il termine di presentazione non sarà più possibile inviare la documentazione e il concorrente non potrà più partecipare alla procedura di gara. Della data e dell'ora dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Sulla Piattaforma dovranno essere caricati i documenti richiesti nelle tre buste digitali:

- Busta telematica “**documentazione amministrativa**”;
- Busta telematica “**offerta tecnica**”;
- Busta telematica “**offerta economica**”.

Si precisa che tutta la documentazione inserita all'interno delle singole buste telematiche dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente Parco.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale del concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica “Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella **BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, (*compilare il Modello 1 documentazione di gara*) sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sue s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dalla quale risulti:

- a) l’iscrizione dell’impresa nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui all’art. 24 DPR 7.12.95 n. 581 con l’indicazione del nominativo di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici nonché il numero e data di costituzione dell’impresa stessa, il numero di Partita Iva o Codice Fiscale o certificato equipollente per i concorrenti residenti in U.E.
- b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;¹

I concorrenti devono altresì dichiarare:

1. l’assenza delle altre cause di esclusione;
2. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;
3. ai sensi dell’art 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, “*di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001*” ovvero “*di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso*”;
4. di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
5. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001 inerente al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato: che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001 oppure qualora l’impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati dovrà essere dichiarato l’elenco dei medesimi con l’indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;
6. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che lo offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato l’offerta autonomamente ai sensi dell’articolo 94 del l.gs. 36/2023;

7. i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012);
8. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
9. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

¹ *Relativamente alle previsioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 di cui sopra tali dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 ed in particolare:*

- *per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;*
- *per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;*
- *per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;*
- *per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

10. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
11. Di aver preso visione del Parco avventura e delle attrezzature in essi presenti;
12. Di giudicare la concessione remunerativa;
13. Che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione della concessione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;
14. Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli atti di gara tutti;
15. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
16. Di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
17. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, i contratti collettivi che l'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola azienda e sede competente INPS, del Codice azienda e PAT INAIL; il numero dei propri dipendenti; il numero di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa;
18. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
19. Il numero di fax e l'indirizzo PEC a cui dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente bando di gara, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 36/2023;
20. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e per il necessario nulla osta preventivo a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
21. Di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. (Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l'accesso si intende

- autorizzato. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art.35 D.Lgs. 36/2023) La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso;
22. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 23. ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara
 24. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del DPR n. 62/2013, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modulo F23 (secondo schema allegato), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per i concorrenti esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Precisazioni sulla dichiarazione per i Raggruppamenti temporanei d'impresa Consorzi e Società Cooperative

- a) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI) o Consorzi Ordinari devono essere specificate le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati;
- b) per le Società Cooperative e loro Consorzi dichiarazione di essere iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 220/2002);
- c) per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI), art. 68 del D. Lgs.36/2023: di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento.
Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che in caso di rilevata partecipazione alla gara di una impresa in più di una associazione temporanea o di contemporanea partecipazione alla gara di un'impresa sia in forma individuale che in associazione temporanea, si procederà all'esclusione sia di tale impresa che della o delle associazioni temporanee;
- d) per i Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., art. 68 del D.Lgs. 36/2023: di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario di Concorrenti.
Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che, in caso di rilevata partecipazione alla gara di una Impresa in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti ovvero sia in forma individuale che in Consorzio Ordinario di Concorrenti, si procederà all'esclusione sia dell'Impresa singola che del o dei Consorzi Ordinari

di Concorrenti;

e) per i Consorzi Stabili di cui all'art. 67 del D.Lgs. 36/2023; per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m. e i.; per i Consorzi tra Imprese Artigiane di cui alla L. 443/1985;

di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e precisamente:

è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio Stabile e dei Consorziati ed inoltre è vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.

dall'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio e dei Consorziati per i quali il Consorzio concorre.

In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture:

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”;

“Si dichiara altresì di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi, ed ogni altra forma di aggregazione prevista per la partecipazione alla presente procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio costituito e da costituirsi, relativamente ai lavori oggetto del presente bando.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal concorrente che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di

rete che partecipano alla gara.

DGUE

Il DGUE deve essere redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, **compilabile on line su Piattaforma TELeomatica S.TEL.LA dal concorrente e dall'eventuale impresa consorziata, ausiliaria, cooptata, ecc).**

Con il DGUE il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara. Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore o dai sottoscrittori. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.²

² Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più concorrenti partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno dei partecipanti un DGUE distinto

contenente le informazioni richieste.

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI:

Il concorrente potrà acquisire conoscenza dei luoghi compulsando la documentazione fotografica e la planimetria allegata ai documenti di gara ovvero effettuare apposito sopralluogo nel Parco avventura. In tal caso potrà contattare il Parco al presente indirizzo mail: ente@pec.parcolucretili.it al fine di concordare una data per la visione del luogo.

L'attestazione di conoscenza dei luoghi è obbligatoria e prevista a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68 del Codice, tra i diversi concorrenti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei concorrenti raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dal concorrente consorziato/retista indicato come esecutore.

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI:

- a) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Dir. tecnico;

SOLO IN CASO DI ATI O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO O GRUPPO GEIE:

Dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all'A.T.I. o Consorzio o GEIE che si impegnano a costituire il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il GEIE in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della impresa capogruppo alla quale le stesse conferiranno mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

I raggruppamenti di tutti i tipi dovranno dichiarare, nell'atto di impegno stesso, le percentuali di esecuzione dei servizi prestati dalle ditte costituenti il raggruppamento. I concorrenti riuniti, pertanto, saranno tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara.

SOLO IN CASO DI CONSORZI E CONSORZI STABILI:

Dichiarazione, sottoscritta legale rappresentante del Consorzio, di essere Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ovvero Consorzio stabile ai sensi dell'art. 67 del D Lgs. 36/2023, l'elenco aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi di cui fanno parte, nonché per quali consorziati il consorzio concorre.

DICHIARAZIONE sottoscritta dal concorrente individuale o dal legale rappresentante delle imprese partecipanti di accettazione di quanto contenuto nel **CAPITOLATO D'APPALTO**, e nel **DISCIPLINARE DI GARA**,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO E CARICHI PENDENTI;

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA;

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE;³

³ Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e successive eventuali modifiche: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PATTO DI LEGALITÀ, rinvenibile nella documentazione di gara timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal concorrente individuale o dal legale rappresentante delle imprese partecipanti (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012).

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**:

- a) la **proposta tecnico-organizzativa** dettagliata al successivo paragrafo. La proposta progettuale dovrà essere costituita da non più di 10 pagine formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 e con interlinea 1.
- b) **La Relazione CAM** in particolare deve illustrare, per ogni criterio di seguito riportato le modalità con cui l’offerente si impegna a rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e inerenti le attività oggetto del bando, le scelte adottate e le verifiche di conformità. **Il deposito della relazione CAM è obbligatorio.**
 - **CAM Arredo urbano:** Adottati con **DM 7 febbraio 2023 - pdf** pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023.
 - **CAM Pulizie e sanificazione:** adottati con **DM 51 del 29 gennaio 2021 - pdf** pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021. Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 pubblicato in **G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021 f**
 - **CAM Gestione rifiuti** adottati con **DM 7 aprile 2025 - pdf** pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025.
 - **CAM Verde pubblico** adottati con **DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pdf** pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”.

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il rialzo del canone concessorio fisso annuo;
- b) il rialzo percentuale sul canone variabile di concessione posto a base di gara.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice.

Il servizio è aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio relativo all’Offerta tecnica e del punteggio relativo all’Offerta economica. In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L’offerta, **a pena di esclusione**, dovrà tassativamente riguardare l’intero servizio; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTI
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Saranno ammesse offerte tecniche che avranno conseguito una soglia minima di punteggio pari almeno a 40/70.

	OFFERTA TECNICA	PUNTI
A	MODELLO DI SERVIZIO	Max punti 30/80
A1	Modalità di gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti, con particolare riguardo agli orari di apertura e ai piani tariffari adottati, oltre all'aspetto ambientale/naturalistico dell'area su cui insiste il parco avventura	20
A2	Modalità di gestione e raccordo con le associazioni/istituzioni educative, sportive, culturali turistiche locali con particolare riferimento a quelle giovanili	10
	TOTALE PARZIALE	30
	TOTALE PARAMETRO A	30/80
B	MODELLO ORGANIZZATIVO	Max punti 20/80
B1	Modello organizzativo, formazione del personale dipendente e professionalità del personale e/o soci attinenti la gestione della struttura "Parco Avventura";	10
B2	Esperienze precedenti dell'impresa partecipante o dei relativi soci da documentare con dichiarazioni, attestati e/o documentazione ufficiale per lo svolgimento di attività simili e/o equiparabili. (l'esperienza deve essere indicata in dettaglio mediante l'elencazione dei servizi prestati, con l'indicazione delle date e dei destinatari dei servizi stessi)	10
	TOTALE PARAMETRO B	20/80

C		Max punti 30/80
C1	Ulteriore disponibilità di attrezzatura e/o strutture a servizio del parco avventura. Realizzazione a proprie spese di nuovi percorsi sportivi/ricreativi/naturalistici complementari al “Parco Avventura”;	10
C2	Accuratezza e grado di approfondimento della relazione sul rispetto dei CAM	10
C3	Insieme delle attività sportive, ricreative, culturali, educative, ecc. che si intendono offrire, con particolare riguardo alle attività per i giovani, i diversamente abili e le categorie a rischio sociale (progetti, manifestazioni, attività ludiche, formazione di operatori in tali ambiti, ecc...)	10
	TOTALE PARAMETRO C	30/80
	TOTALE COMPLESSIVO	80/80

	OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
A	<u>Canone concessorio fisso annuo pari a € 1.000</u>	Max punti 10/20
A1	Rialzo sul canone	10
	TOTALE PARAMETRO A	10/20
B	Rialzo percentuale da applicarsi sul fatturato annuo da un minimo dello 0,50% ad un massimo del 5%	Max punti 10/20
B1	Rialzo dello 0,50% sul fatturato annuo	1
B2	Rialzo dell' 1% sul fatturato annuo	2
B3	Rialzo dell' 1,50% sul fatturato annuo	3
B4	Rialzo del 2% sul fatturato annuo	4
B5	Rialzo del 2,50% sul fatturato annuo	5
B6	Rialzo del 3% sul fatturato annuo	6
B7	Rialzo del 3,50% sul fatturato annuo	7
B8	Rialzo del 4% sul fatturato annuo	8
B9	Rialzo del 4,50% sul fatturato annuo	9
B10	Rialzo del 5% sul fatturato annuo	10
	TOTALE PARAMETRO B	10/20

	TOTALE COMPLESSIVO A + B	20/20

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione dopo aver assegnato e sommato i punteggi previsti per i singoli sub-parametri procederà alla somma del punteggio totale di ogni concorrente senza procedere alla riparametrizzazione.

Il punteggio ottenuto verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50,00 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica, pari a un massimo di 20 punti, è così suddiviso:

A) rialzo sul **canone concessorio fisso annuo** pari ad € **1.000,00** – max 10 punti;

B) rialzo **percentuale sul fatturato annuo** (canone concessorio variabile annuo) – max 10 punti.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

A) RIALZO SUL CANONE CONCESSIONARIO FISSO ANNUO PARI AD € 1.000,00

	OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
A	<u>Canone concessorio fisso annuo pari a € 1.000</u>	Max punti 10/20
A1	Rialzo sul canone	10
	TOTALE PARAMETRO A	10/20

Il punteggio sarà assegnato in base alla seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (O_i / O_{max})$$

Dove:

P_i = punteggio offerta economica concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio offerta economica massimo

O_{max} = miglior importo offerto in gara

O_i = importo offerto dal concorrente i-esimo

B) RIALZO PERCENTUALE SUL FATTURATO ANNUO

Il concorrente in sede di presentazione dell'offerta economica sull'apposito modulo potrà indicare, quale ulteriore canone concessorio variabile rispetto a quello di adeguamento previsto dalla lett. c) dell'art. 3 punto 1 del presente disciplinare, un rialzo percentuale in relazione al fatturato annuo prodotto, con eventuali rialzi minimi dello 0,50% o multipli sino al 5% del complessivo fatturato registrato nell'anno di riferimento.

Si ricorda che, a mente del Capitolato Speciale, il Concessionario al fine di consentire al Concedente la

corretta quantificazione del canone concessorio da riconoscere dovrà trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno i documenti contabili da cui poter desumere correttamente il fatturato dell'anno precedente.

Il rialzo presentato verrà considerato fino alla seconda cifra decimale.

L'offerta dovrà necessariamente contenere un rialzo (minimo 0,50%). Non saranno ammesse offerte senza alcun rialzo.

Non sono ammesse offerte economiche con rialzi inferiori allo 0,50% ovvero superiori alla percentuale massima prevista (5%).

In caso di discordanza tra l'offerta a rialzo indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

All'offerta economica in rialzo percentuale sulla parte variabile del canone concessorio annuo, fino ad un massimo del 5%, è attribuito un punteggio mediante la seguente tabella riepilogativa:

B	Rialzo percentuale da applicarsi sul fatturato annuo da un minimo dello 0,50% ad un massimo del 5%	Max punti 10/20
B1	Rialzo dello 0,50% sul fatturato annuo	1
B2	Rialzo dell' 1% sul fatturato annuo	2
B3	Rialzo dell' 1,50% sul fatturato annuo	3
B4	Rialzo del 2% sul fatturato annuo	4
B5	Rialzo del 2,50% sul fatturato annuo	5
B6	Rialzo del 3% sul fatturato annuo	6
B7	Rialzo del 3,50% sul fatturato annuo	7
B8	Rialzo del 4% sul fatturato annuo	8
B9	Rialzo del 4,50% sul fatturato annuo	9
B10	Rialzo del 5% sul fatturato annuo	10
	TOTALE PARAMETRO B	10/20
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	20/20

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La procedura verrà esperita presso la sede del Parco in seduta pubblica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice la Stazione appaltante procederà alle operazioni di gara mediante applicazione della cd "**inversione procedimentale**". Le offerte pertanto saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, per come dettagliatamente specificato nel punto seguente.

A tale fine la si garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Al fine di garantire la celerità del procedimento, l'ENTE SI AVVARRA' DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. Pertanto, la Commissione giudicatrice dapprima procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e verificherà la completezza e correttezza della documentazione contenuta nell'offerta tecnica. Successivamente, mediante una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità a quanto indicato nel presente disciplinare.

Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà ad esporre i punteggi conseguiti da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica e ad individuare, qualora ne ricorrano le condizioni, i concorrenti esclusi ed i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara. La Commissione giudicatrice, quindi, procederà all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla lettura dei ribassi offerti da ogni concorrente, attribuendo i punteggi. La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a determinare, per ogni concorrente, il punteggio finale conseguito determinato mediante somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica nonché a stilare la graduatoria finale.

La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell'art. 110 del Codice e, ove ne ricorrano le condizioni, si procederà alla verifica di congruità.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura e verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in graduatoria. Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, farà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema Fascicolo elettronico, reso disponibile dall'ANAC.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: i plichi rimangono inaccessibili all'interno della piattaforma di E-procurement e, alla loro apertura, vengono formalmente trasferiti alla Commissione.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta. Qualora un'offerta risulti anomala, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 4, lett. d), e 100, commi 4 e 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Dopo la formazione della graduatoria e l'individuazione della migliore offerta, il RUP procederà, nella successiva seduta pubblica, a:

- a) verificare sulla piattaforma telematica la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare se occorre la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina l'eventuale esclusione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 28 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti

gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità dell'offerta anomala, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Concessione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la Concessione. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare la Concessione, di presentare i documenti richiesti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 4, del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi degli artt. 17, comma 5, del Codice, aggiudica la Concessione.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto nella graduatoria per mancanza dei requisiti e per esito negativo delle verifiche, si procede alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini suddetti, scorrendo la graduatoria fino all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace. Essa non equivale ad accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario, che è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 18 del Codice, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice nonché prova del pagamento della prima rata del canone concessorio fisso una tantum di cui al punto 18.1 lett. A) del presente Disciplinare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà comunicare tramite PEC a tutti i concorrenti l'avvenuta stipula del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, direttamente corrisposte all'Amministrazione aggiudicatrice.

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- gli oneri previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- la stipula dei contratti con dipendenti e fornitori energetici (luce, gas, acqua, telefono, ecc.);
- ogni altro onere derivante dall'esercizio dell'attività.

Inoltre, si obbliga a sottoscrivere lo “Schema di Contratto per l’affidamento in concessione della gestione del Parco Avventura” pena l’annullamento della domanda di partecipazione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Direttore
dell’Ente Parco